

Prot. n. 1898/V.2 *Delianuova, 20 Aprile 2018*

Ai Sigg. genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo

Atti/Albo/Sito web

COMUNICAZIONE n. 219

Oggetto: criteri di ammissione alla classe successiva scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Con la presente si rammenta alle SS.LL. che, come già ampiamente illustrato dai docenti nell’ambito degli ultimi incontri scuola-famiglia, **l’ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal Decreto L.vo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzion**e.

I suddetti criteri vengono qui di seguito riepilogati:

**AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA**

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Da quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. La Scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La Scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni e deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

**VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Il Consiglio di Classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il monte ore personalizzato è definito dall’ordinamento della Scuola Secondaria di Primo Grado e si configura in 990 ore annue per le classi a tempo normale ed in 1023 per le classi ad indirizzo musicale. In tale monte ore rientrano tutte le attività svolte dall’alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. La Scuola, tramite delibera del Collegio dei Docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il Consiglio di Classe abbia gli elementi necessari per valutare l’alunno. La Scuola deve comunicare agli allievi e alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, l’orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell’anno scolastico; deve anche rendere note le deroghe al limite di ore di frequenza, deliberate dal Collegio dei Docenti. E’ necessario, inoltre, informare periodicamente le famiglie di ogni alunno sul numero di ore di assenza effettuate. La tempistica relativa alla predetta informazione è stabilita autonomamente dalle Istituzioni scolastiche, fermo restando che la stessa deve avvenire prima degli scrutini intermedi e finali. In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si hanno elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

**AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La Scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. La Scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti. **Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la Scuola Primaria, non è prevista l’unanimità ma la maggioranza**. Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale. Ricordiamo, infine, che **è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.** La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un **giudizio sintetico**. **Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998)**.

Prospetto A: Criteri per la NON AMMISSIONE alla classe successiva e all’Esame di Stato (per le classi terze della Scuola Secondaria) – **Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 30/01/2018**

|  |
| --- |
| **Criteri per l’Ammissione** |
| Risultano **NON ammessi** alla classe successiva e all’Esame di Stato (per le classi terze della Scuola Secondaria), gli studenti che presentano:   1. Insufficienza non grave in cinque discipline (5 discipline con voto = 5); 2. Insufficienza grave in tre discipline (3 discipline con voto ≤ 4); 3. Insufficienza grave in due discipline e insufficienza non grave in due discipline (2 discipline con voto ≤ 4 e 2 discipline con voto = 5); 4. Insufficienza grave in una disciplina e non grave in tre discipline (1 disciplina con voto ≤ 4 e 3 discipline con voto = 5); 5. Essere destinatario di sanzioni disciplinari che escludono dallo scrutinio finale in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). |

Prospetto B: Deroghe relative alla validità dell’anno scolastico **Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 30/01/2018**

|  |
| --- |
| **Deroghe Relative alla Validità dell’Anno Scolastico** |
| 1. Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente e tempestivamente documentati; 2. Gravi motivi di famiglia; 3. Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato da intervento di servizi sociali, socio-sanitari, ecc; 4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 5. Partecipazione ad attività previste nel PTOF (orientamento, manifestazioni, partecipazione a progetti, visite guidate e viaggi d’istruzione, ecc); 6. Per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno.   Le suddette deroghe, individuate per casi eccezionali e debitamente documentate, sono da considerarsi valide a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale (Rif. nota MIUR 1865 del 10/10/2017). |

Per quanto concerne l’attribuzione del voto di amissione e del voto finale dell’Esame di Stato per gli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di I grado si precisa che si deve tenere conto del percorso di studi del singolo studente/studentessa nell’arco del triennio della Scuola Secondaria di I° e non deve limitarsi alla media aritmetica dei voti delle singole discipline (può essere anche inferiore a 6/10). Inoltre esso avrà un peso maggiore nel calcolo del voto finale (voto dell’Esame di Stato) in quanto non sarà inserito nella media complessiva dei voti delle singole prove (prove scritte dell’Esame di Stato e colloquio), ma farà esso stesso media con la media complessiva delle singole prove, quindi il voto finale sarà calcolato in due passaggi distinti (D.Lvo 62/2017 art. 8 comma 7):

|  |
| --- |
| **Voto Ammissione** |
| 1° passaggio: Media aritmetica dei voti delle prove scritte e del colloquio (NON vengono applicati arrotondamenti in questa fase – art. 13 comma 1 DM 741/17);  2° passaggio: Media aritmetica tra il valore precedente (1° passaggio) e il voto di ammissione (in questa fase verrà applicato l’arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5)  L'Esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi |

In merito all’attribuzione del voto di Comportamento si evidenzia che sarà espresso in decimi, dovrà essere accompagnato da un giudizio sintetico; - esso dovrà tenere conto anche delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. Per la valutazione del comportamento si utilizzeranno i descrittori:

Prospetto C: Descrittori per la valutazione del comportamento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giudizio | Voto | Livello |
| L’alunno conosce le regole e le rispetta costantemente. E’ rispettoso e disponibile con insegnanti e compagni contrastando, arginando e segnalando i fenomeni di bullismo e cyber bullismo. È sempre preparato e provvisto del materiale didattico. Partecipa attivamente e criticamente alle attività scolastiche con un elevato grado di attenzione. | 10 | Eccellente |
| L’alunno conosce le regole e le rispetta. Si comporta educatamente con insegnanti e compagni segnalando eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo ed è diligente nell'osservanza dei doveri scolastici con un’attenzione costante durante le attività. | 9 | Ottimo |
| L’alunno conosce le regole ma non sempre le rispetta. I rapporti con compagni ed insegnanti sono generalmente sereni, non partecipa ad atti di bullismo e cyber bullismo, è abbastanza attento agli impegni scolastici e alla tutela dell’ambiente. Partecipa alla vita di classe in modo adeguato e l’attenzione è generalmente costante. | 8 | Buono |
| L’alunno non sempre rispetta le regole scolastiche e l’ambiente. I rapporti con compagni ed insegnanti non sono sempre sereni e spesso si lascia coinvolgere in situazioni di disturbo. Registra fino a tre richiami scritti. L’impegno non è costante così come la partecipazione alla vita di classe è attiva solo se stimolata. L’attenzione è discontinua. | 7 | Discreto |
| L’alunno spesso non rispetta ne regole ne ambiente scolastico anche a causa di un carattere troppo vivace. Registra più di tre richiami e/o ammonimenti scritti e provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni. Trascura frequentemente i doveri dello studente. La partecipazione è limitata e tende a disturbare le lezioni. | 6 | Sufficiente |
| L’alunno non rispetta le regole della vita scolastica, né l’ambiente, non mantiene rapporti sereni con la comunità scolastica e si rende partecipe o addirittura ispira o promuove atti di bullismo o cyber bullismo. Ha registrato note, ammonimenti e provvedimenti di allontanamento dalla scuola superiori a 15 giorni. Non fa i compiti ed è sprovvisto del materiale didattico. La partecipazione è minima e spesso crea disturbo alle lezioni, l’attenzione è labile e disturba le lezioni. | 5 | Non  sufficiente |

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adriana LABATE

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93